




DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

(di cui all'art. 117 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152)



Progetto definitivo per l'ampliamento ed il potenziamento della rete idrometrica regionale in telemisura a valle degli invasi artificiali del Distretto Idrografico Sicilia
(ai sensi della Circolare Ministeriale LL.PP: n. 1125/86)

Documento	Data	Il progettista Funzionario del D.A.R.	Il dirigente del Servizio (ad interim)
Schema di contratto	Luglio 2015	Ing. Antonino Lo Bello	Ing. Francesco Greco
		Assistente alla progettazione Funzionario del D.A.R. Geom. Filippo Guaresi	

CONTRATTO D'APPALTO

(articolo 53, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006)

Indice

- Articolo 1. Oggetto del contratto
- Articolo 2. Ammontare del contratto
- Articolo 3. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere
- Articolo 4. Condizioni generali - Articolazione delle prestazioni
- Articolo 5. Durata dell'Appalto e tempo utile per l'ultimazione
- Articolo 6. Penale per i ritardi
- Articolo 7. Sospensioni e riprese degli interventi di installazione
- Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore
- Articolo 9. Adeguamento Prezzi
- Articolo 10. Variazioni al progetto e al corrispettivo
- Articolo 11. Pagamenti
- Articolo 12. Tracciabilità dei flussi Finanziari
- Articolo 13. Ritardo nei pagamenti
- Articolo 14. Regolare esecuzione
- Articolo 15. Risoluzione del contratto
- Articolo 16. Controversie
- Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
- Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
- Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale
- Articolo 20. Subappalto e cessione del contratto
- Articolo 21. Cauzione definitiva
- Articolo 22. Obblighi assicurativi
- Articolo 23. Documentazione e allegati al contratto
- Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari
- Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
- Articolo 26 - Approvazione specifica

L'anno duemilatredici, il giorno _____ del mese di _____, nella sede del Dipartimento delle Acque e dei rifiuti della Regione Siciliana,

tra

_____ nato a _____ il _____, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome per conto e nell'interesse della Regione Siciliana, codice fiscale _____ e partita IVA _____, che rappresenta nella sua qualità di _____, nel seguito del presente atto denominato semplicemente «Amministrazione»;

e

_____ nato a _____ il _____, residente in _____, via _____, n° _____, in qualità di _____ dell'impresa _____ con sede in _____ codice fiscale _____ e partita IVA _____, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola nel seguito del presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

PREMESSO

che con decreto del D.D.G. n. in data gg/mm/aaaa, sono stati approvati il Capitolato Speciale d'appalto e la documentazione di gara relativa alla fornitura in oggetto, per un importo a base di gara di euro 544.612,00 oltre all'I.V.A., comprensivo di oneri di sicurezza che in seguito a procedura negoziata, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del D.D.G. n.xxx/2015 in data gg/mm/2015, l'appalto è stato aggiudicato al sunnominato appaltatore, che ha offerto un prezzo di xxx.xxx,00 pari ad un ribasso percentuale del x,yy% rispetto alla base di gara di € ;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti stipulano il presente contratto, ai sensi dell'articolo 11, commi da 9 a 13, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni (nel seguito del presente semplicemente «Codice dei contratti»):

Articolo 1. Oggetto del contratto

L'Amministrazione concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per la fornitura in opera di apparecchiature di rilevamento dei dati idrologici e i servizi per la realizzazione del "Progetto definitivo per l'ampliamento ed il potenziamento della rete idrometrica regionale in telemisura a valle degli invasi artificiali del Distretto Idrografico Sicilia" in gestione da parte del Servizio Osservatorio delle Acque del Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

- L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riguardo:
 - a) al Capitolato Speciale;
 - b) al Progetto esecutivo.

Articolo 2. Ammontare del contratto

1. Il corrispettivo contrattuale ammonta a euro xxx.xxx,00 (in lettere/00),
2. Il corrispettivo contrattuale è al netto dell'I.V.A..

3. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti e degli articoli 45, comma 6, e 90, comma 5, del d.P.R. n. 554 del 1999, in quanto applicabile per analogia, per cui il corrispettivo contrattuale resta fisso e invariabile.
4. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, nonché delle previsioni del progetto definitivo presentato dall'appaltatore, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
5. Si precisa che, prima del decorso del termine di durata del contratto d'appalto, in caso di aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali, l'appaltatore è tenuto a mantenere gli stessi prezzi, patti e condizioni fino alla concorrenza di un quinto del prezzo dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art.11 del R.D. 18.11.1923 n.2440.

Articolo 3. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di
2. I pagamenti a favore dell'appaltatore, ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, saranno effettuati mediante accredito sui uno dei conti correnti di cui all'art. 12.
3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 4. Condizioni generali - Articolazione delle prestazioni

Quali condizioni generali di esecuzione del contratto valgono le seguenti.

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione dei lavori, attività e forniture oggetto dell'appalto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, nel capitolato speciale d'appalto e nei suoi allegati.
3. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, a parte quelle eventualmente entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Stazione Appaltante assumendosene ogni relativa alea.
5. L'Appaltatore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.
6. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

7. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le attività contrattuali presso i locali e/o i terreni concordati dalla Stazione Appaltante salvaguardando le esigenze della stessa e di terzi, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e senza ostacolare il pubblico transito.
8. L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Stazione Appaltante e/o da terzi autorizzati.
9. L'Appaltatore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei luoghi della Stazione Appaltante nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere dell' Appaltatore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
10. L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante per quanto di rispettiva competenza, a procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Appalto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
11. L'Appaltatore si obbliga ad articolare le prestazioni contrattuali definite nel Capitolato speciale d'appalto e come migliorate con la propria offerta tecnica. L'appalto deve intendersi "chiavi in mano". Pertanto l'Appaltatore, sulla base di un'attenta analisi delle esigenze e dei siti previsti, in conformità al proprio Progetto esecutivo dovrà:
 - a) fornire, installare e mettere in esercizio tutta la strumentazione prevista in fornitura. Dovrà comunque progettare e adottare tutte le soluzioni tecniche ed organizzative tali da evitare al massimo interruzioni e/o sospensioni dei sistemi attualmente in uso;
 - b) realizzare, ove fosse necessario, le infrastrutture atte ad accogliere gli apparati elettrici ed elettronici, assistendo e supportando l'Amministrazione in tutti gli aspetti autorizzativi, quali le richieste dei permessi di installazione, la stipula di scritture private, contratti o convenzioni, con i proprietari (pubblici o privati) dei siti di installazione, etc.
 - c) fornire ed installare quanto previsto completo delle opere necessarie a consegnare i singoli impianti in modalità chiavi in mano;
 - d) fornire ed installare tutti i nuovi apparati prendendosi carico dell'interfacciamento, ove previsto, con le infrastrutture già presenti presso l'Amministrazione;
 - e) fornire tutta la documentazione tecnica inerente: gli schemi elettrici, i certificati di taratura e omologazione di tutti i sistemi elettrici ed elettronici forniti e/o installati (sensori, cablaggi, sistemi di alimentazione, pannelli solari etc.);
 - f) predisporre tutti gli eventuali documenti necessari all'ottenimento delle autorizzazioni;
 - g) predisporre tutta la documentazione tecnica e amministrativa inerente il sistema realizzato da fornire al direttore dell'Esecuzione del Contratto per la verifica di conformità dell'intero sistema al quale dovrà partecipare il responsabile tecnico dell'Appaltatore;
 - h) provvedere allo svolgimento dei servizi di assistenza tecnica per l'avviamento e l'esercizio funzionale a regime come di seguito specificati, per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data del Certificato di verifica di conformità della rete e del relativo sistema.

Articolo 5. Consegna lavori e tempo utile per l'ultimazione

1. Dopo la stipula del presente contratto l'appaltatore deve avviare immediatamente la fornitura e la messa in opera di quanto previsto perfettamente funzionante e collaudabile, entro il termine di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
2. Tutti i termini previsti possono essere differiti esclusivamente per giustificati motivi, a insindacabile giudizio della Stazione appaltante.

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. In caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali, la Stazione appaltante applicherà all'Aggiudicatario le penali previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto all'Aggiudicatario dalla Stazione appaltante; l'Aggiudicatario deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio della Regione Siciliana, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate all'Aggiudicatario le penali, come nel prosieguo definite, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. La Stazione Appaltante potrà applicare all'Aggiudicatario penali per un ammontare cumulativo non superiore al 10% del valore totale del contratto. Qualora la misura delle penali superi il 5 % dell'importo del contratto la Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'Aggiudicatario. La Regione Siciliana potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto all'Aggiudicatario a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dall'Aggiudicatario, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva di cui al successivo articolo 20 senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. L'Aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Regione Siciliana a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale..
4. Nel caso di mancato rispetto di uno qualsiasi dei termini di esecuzione per le attività verranno applicate le penali così come previste nel Capitolato Speciale d'Appalto che è parte integrante di questo contratto.

Articolo 7. Sospensioni e riprese degli interventi di installazione

1. E' ammessa la sospensione degli interventi su ordine della Stazione appaltante nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.
2. La sospensione degli interventi permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge o per regolamento.
2. In ogni caso si intendono comprese nelle prestazioni e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione delle aree di intervento;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta degli interventi;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo;
 - e) le vie di accesso alle aree di intervento;
 - f) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi di materiali;

g) la custodia, la conservazione ed il buon mantenimento funzionale delle postazioni di misura, comprese le infrastrutture tecnologiche che costituiscono la rete strumentale di acquisizione dei dati fino al collaudo finale.

3. L'appaltatore assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione delle attività nelle aree di intervento e presso la sede della Regione Siciliana ed è responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei propri operatori, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Articolo 9. Adeguamento Prezzi

1. I prezzi offerti in sede di gara per le componenti della fornitura in opera restano fissi ed invariabili per tutta la durata degli interventi di realizzazione dell'adeguamento e del potenziamento della rete di monitoraggio della Regione Siciliana, fino al collaudo del sistema. I prezzi offerti per il servizio di gestione ed assistenza restano fissi ed invariabili per i primi due anni di servizi per l'assistenza funzionale e l'esercizio a regime della rete.

Articolo 10. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora la stazione appaltante richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 136 del d.P.R. n. 554 del 1999.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 45, comma 8, 134, 135 e 140 del d.P.R. n. 554 del 1999.
3. L'appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da carenze, insufficienze, errori od omissioni, nonché causati dalla necessità di rimediare a tali insufficienze.

Articolo 11. Pagamenti

1. L'Amministrazione provvede al pagamento del corrispettivo con le modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto che è parte integrante di questo contratto, comunque il pagamento sarà effettuato entro 30 gg conformemente alle vigenti disposizioni in materia di pagamenti delle P.A.. Tutti i pagamenti di cui al presente articolo sono effettuati al netto del prezzo contrattuale offerto dall'Appaltatore e delle eventuali trattenute a titolo di penale ai sensi del precedente articolo. 6.
2. Tutti i pagamenti di cui al presente articolo sono effettuati al netto delle eventuali trattenute a titolo di penale ai sensi del Capitolato. Tutti i singoli pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare documentazione fiscale ai sensi della normativa vigente in materia, nonché:
 - a) all'acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori;
 - b) qualora l'Appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
 - c) all'accertamento che l'Aggiudicatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo di 10.000 €, in applicazione dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.

Il pagamento del corrispettivo d'appalto dovuto all'Appaltatore per gli interventi di adeguamento e potenziamento del sistema verrà effettuato per stati di avanzamento redatti sulla base di importi almeno pari a € 50.000

L'ultimo stato di avanzamento per gli interventi di adeguamento e potenziamento del sistema sarà effettuato qualsiasi sia l'importo rimanente. Tutti i pagamenti verranno effettuati previa verifica da parte dell'Amministrazione relativa all'adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi contrattuali nei confronti dei lavoratori dipendenti, con particolare riguardo all'avvenuta effettuazione degli accantonamenti relativi alla Cassa Edile, INAIL, INPS.

Articolo 12. Tracciabilità dei flussi Finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Da atto che l'affidamento per la suddetta fornitura (CIG:..... CUP), deve intendersi risolta di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, in tutti i casi in cui le transazioni in ordine allo stesso, in violazione degli obblighi di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136 siano eseguite senza avvalersi di Banche o di Poste Italiane S.p.A. L'Appaltatore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.i, comunica che gli estremi identificativi del o dei conti correnti bancari o postali dedicati (anche non in via esclusiva) sono i seguenti:

Indicare i riferimenti

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardato pagamento si applicano le disposizioni di cui all'art.142, 143 e 144 del DPR 207/2010.

Articolo 14. Regolare esecuzione

1. Fermi restando la vigilanza e il controllo sul servizio in appalto, fino al termine del rapporto contrattuale, le prestazioni sono soggette all'accertamento della regolare esecuzione, in conformità al Capitolato Speciale d'appalto, che è parte integrante di questo contratto.

Articolo 15. Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione delle prestazioni o altri casi di cui all'articolo 135 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione del servizio da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento degli interventi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicarne la realizzazione nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti o delle modalità di installazione o di manutenzione alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti di capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono tale capacità;
- j) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto o dal presente contratto.

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie

La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto d'appalto nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra l'Aggiudicatario e la Stazione appaltante è inderogabilmente devoluta al Foro di Palermo. Qualora controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione dello stesso.

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, lett. b-bis) e b-ter), del decreto legislativo n. 494 del 1996, come modificato dall'articolo 86, comma 10, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e dall'articolo 20, comma 10, del decreto legislativo n. 251 del 2004, nonché ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002, si fa riferimento al Documento unico di regolarità contributiva.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante un proprio piano operativo di sicurezza ai sensi degli artt.89 c.1 lettera h) e 96 del D.lgs.81/2008. Tale documentazione è stata validata dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. L'appaltatore, nell'esecuzione dell'attività oggetto del presente appalto, dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori e prevenzione infortuni, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., fornirà quindi al personale dipendente delle prescritte dotazioni e dei mezzi necessari per garantirne l'incolumità.
2. Il piano di sicurezza presentato dall'Appaltatore forma parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente alla Stazione appaltante gli aggiornamenti alla documentazione ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136".

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 20. Subappalto e cessione del contratto

1. L'affidamento in subappalto è regolato dall'art. 118 del D.lgs 163/2006 ed è sottoposto, ex art. 118 D. Lgs. 163/2006, al limite del 30% dell'importo contrattuale e secondo quanto stabilito nel paragrafo 7.16 del Capitolato Speciale d'Appalto..
2. . E' fatto divieto all'appaltatore di cedere a terzi in tutto o in parte l'oggetto del contratto. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto per l'Amministrazione al risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.

Articolo 21. Cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati (si veda il Capitolato Speciale d'appalto), l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante _____ numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____ per l'importo di euro _____ pari al _____ per cento dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia è progressivamente svincolata secondo quanto previsto dall'art.113, comma 3 del Dlgs 163/2006.
3. La garanzia deve essere integrata, come previsto, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 22. Obblighi assicurativi

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e dei servizi, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

Articolo 23. Documentazione e allegati al contratto

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
 - a) il capitolato speciale d'appalto;
 - b) gli elaborati del progetto definitivo;
 - c) le relazioni e ogni altra modalità esecutiva prevista dall'appaltatore nella propria offerta tecnica presentata in sede di gara;
 - d) l'offerta economica dell'appaltatore presentata in sede di gara;
 - e) la documentazione inerente la sicurezza di cui al precedente art.18.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del contratto, fino alla sua conclusione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che il presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Redatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto.

Articolo 26 - Approvazione specifica

Si approvano specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341,1342 c.c. le clausole contenute negli articoli 4 (condizioni generali-Articolazione delle prestazioni); 6 (penale per i ritardi); 8 (Oneri a carico dell'appaltatore); 11 (pagamenti); 15 (Risoluzione del contratto); 16 (controversie); 21 (cauzione definitiva); 25 (spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale).

Il Rappresentante della stazione appaltante

L'appaltatore

(Dott. _____)